



REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' STUDENTI FREE MOVER (emanato con Decreto Rettorale prot. n. 7683 del 13 febbraio 2020)

Art. 1 - Ambito di applicazione

L'Università di Camerino, come indicato all'art.8 dello Statuto di Ateneo, favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, in particolare degli studenti sostenendo le loro esperienze di studio.

Gli studenti Free Mover sono studenti che non partecipano a programmi di scambio previsti dalla propria Università o da programmi specifici come l'Erasmus+ ma che indipendentemente scelgono di svolgere un periodo di studio all'estero in un Ateneo di loro interesse.

TITOLO I - Incoming

Art. 2 – Studenti Free Mover (*incoming*)

Gli studenti iscritti in un Ateneo straniero possono chiedere di svolgere un periodo di studio presso l'Università di Camerino anche in assenza di uno specifico accordo tra gli Atenei.

Gli studenti Free Mover devono essere in possesso di cittadinanza straniera ed essere iscritti ad un corso di studio presso una Università straniera.

Art. 3 - Durata della mobilità e periodi didattici

Lo studente Free Mover presso l'Università di Camerino può iscriversi ad uno o più attività formative solo dopo aver ricevuto l'accettazione da parte del Responsabile e del Delegato alla mobilità internazionale del Corso di Studio nel quale si svolge l'attività formativa. Nel caso le attività formative ricadano su diversi Corsi di Studio occorrerà acquisire l'accettazione dei singoli responsabili.

La durata della permanenza dello studente Free Mover è di un semestre o di un anno accademico con la possibilità di acquisire al massimo 30 (per un semestre) o 60 (per un anno) ECTS.

L'iscrizione non è ripetibile e non dà diritto al rilascio di alcun titolo finale.

L'arrivo dello studente Free Mover deve rispettare i periodi didattici indicati nella Guida dello studente di Unicam.

I candidati residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea per entrare in Italia devono richiedere un visto di ingresso per motivi di studio.

All'arrivo in Italia, in considerazione che il periodo di soggiorno è superiore a 90 giorni, gli stessi dovranno richiedere un permesso di soggiorno. Tale domanda deve essere presentata entro 8 giorni dall'arrivo.



Art. 4 - Costi

Lo studente Free Mover è tenuto al pagamento di un contributo pari ad € 20,00 per ciascun credito (fino ad un massimo di € 600 per un semestre e di € 1200 per un anno accademico), oltre che di € 16,00 a titolo di bollo virtuale ed è tenuto alla compilazione del modulo di iscrizione.

Il pagamento avverrà successivamente all'arrivo all'Università di Camerino e non è soggetto in alcun caso a rimborso.

Per usufruire della mensa universitaria al costo previsto per gli studenti, lo studente dovrà concludere l'iscrizione e il pagamento dell'importo dovuto.

L'eventuale richiesta di alloggi è subordinata alla disponibilità dei posti letto a disposizione dell'Ateneo per la mobilità internazionale che sarà indicata allo studente al momento dell'accettazione con relativo costo previsto per gli studenti.

Art. 5 - Diritti, doveri e servizi

Lo studente Free Mover ha diritto a sostenere gli esami e acquisirne i relativi crediti per i singoli corsi scelti e secondo i regolamenti didattici.

Al termine del periodo di attività è previsto il rilascio di un certificato che attesta il superamento degli esami sostenuti e i crediti acquisiti in ciascuna attività formativa.

Lo studente Free Mover dovrà provvedere personalmente all'organizzazione della permanenza all'Università di Camerino (vitto, alloggio, assistenza sanitaria, ecc.) e potrà usufruire degli stessi servizi degli studenti iscritti all'Università di Camerino (accesso alle biblioteche universitarie, ai servizi informatici, alla mensa etc...).

Art. 6 - Candidatura e iscrizioni

Lo studente dopo aver consultato la Guida dei corsi di studio UNICAM alla pagina web <http://international.unicam.it> invia la richiesta di candidatura all'ufficio preposto.

La candidatura sarà valutata dal Responsabile e dal Delegato della mobilità internazionale del Corso di Studio che potranno accettarla o respingerla.

I candidati riceveranno in risposta, tramite posta elettronica, una lettera di accettazione o una comunicazione di rifiuto.

Lo studente Free Mover potrà registrarsi solo se in possesso della documentazione prevista:

- certificato di iscrizione presso un'università straniera rilasciato su carta intestata (in italiano o in inglese a seconda del tipo di documento);
- fotocopia del passaporto o della carta d'identità;
- proposta di Piano di Studi nel quale sarà indicato anche il periodo di permanenza e la data presunta di partenza.
- eventuale permesso di soggiorno per motivi di studio (i cittadini non europei se privi di una seconda cittadinanza comunitaria, dovranno richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'arrivo in Italia).

L'iscrizione all'Università in qualità di Free Mover si perfezionerà solo dopo il pagamento del bollo virtuale e del corrispettivo per ogni corso singolo scelto.



TITOLO II - Outgoing

Art. 7 - Studenti Free Mover - Outgoing

Gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio in UNICAM possono richiedere di svolgere un periodo di un semestre o un anno presso una Università straniera, europea o extra-europea, anche in assenza di uno specifico accordo di scambio di studenti con l'Università di Camerino.

Lo studente dovrà rispettare i termini di scadenza per le iscrizioni ad UNICAM e i periodi didattici previsti nell'Università ospitante.

Il Responsabile del Corso di Studio e il rispettivo Delegato alla mobilità internazionale dovranno indicare quali ed in che modo le attività formative svolte all'estero verranno riconosciute nel curriculum accademico dello studente presso l'Università di Camerino.

Art. 8 – Modalità di partecipazione

Lo studente interessato dovrà presentare una richiesta formale all'ufficio competente nei tempi necessari per poter consentire una valutazione della sua richiesta.

La richiesta dovrà essere accompagnata da una proposta di Piano di Studi nel quale sarà indicato anche il periodo di permanenza all'estero e la data presunta di partenza.

L'Ufficio provvederà ad inoltrare tale documentazione al Responsabile del Corso di Studio di riferimento e al rispettivo Delegato per la mobilità internazionale che potranno accettare o respingere la richiesta sulla base di una valutazione che terrà conto del curriculum accademico del richiedente, dell'Università presso la quale si intende svolgere la mobilità, della congruenza del Piano di Studi e della lettera di accettazione dell'Università ospitante.

Gli studenti di nazionalità straniera non potranno svolgere l'attività nelle Università del proprio Paese di provenienza.

Art. 9 – Disciplina della mobilità

Nel caso di richiesta di modifica del Piano di Studi si dovrà procedere ad una nuova valutazione da parte dei Responsabili e, in caso di accettazione delle modifiche, alla revisione del piano di riconoscimento delle attività formative preparato al momento della partenza.

Durante il periodo di mobilità lo studente Free Mover non potrà svolgere nessuna attività formativa o sostenere esami in UNICAM.

Al suo rientro lo studente Free Mover dovrà presentare il Transcript of Record o documento simile contenente tutte le informazioni necessarie per l'effettivo riconoscimento delle attività formative svolte che consentiranno la relativa trascrizione nella sua carriera universitaria.

Nel periodo in cui svolge l'attività di Free Mover, lo studente non è coperto dalle polizze assicurative UNICAM: pertanto lo studente stesso, a sue spese e secondo le richieste dell'Università ospitante dovrà provvedere alla copertura assicurativa.



UNIVERSITÀ
DICAMERINO

Allo stesso modo, lo studente Free Mover non riceve da UNICAM alcun rimborso per le spese di viaggio, soggiorno o iscrizione sostenute.

Lo svolgimento delle attività in qualità di Free Mover non è ripetibile.

Dall'attività di studente Free Mover non potrà derivare il conseguimento di un titolo finale ulteriore rispetto a quello rilasciato da UNICAM.

Art. 10 - Norme finali

Il presente documento entra in vigore a partire dalla data di emanazione da parte dell'Ateneo.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente documento si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo vigente e alle norme di legge e regolamento in quanto compatibili.